

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE CUCCHI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL  
DECRETO DI ACQUISIZIONE DEI DATI ATTINENTI AD UN  
PROFILO INFORMATICO PERSONALE E AD UN ACCOUNT DI  
POSTA ELETTRONICA**

DI PERTINENZA DELL'ONOREVOLE

**MARINELLA PACIFICO**

SENATRICE ALL'EPOCA DEI FATTI

**in qualità di persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. 123108/2022 R.G. Mod 44**

**Trasmessa dal Tribunale di Roma  
Sezione del Giudice per le indagini preliminari  
il 2 febbraio 2023  
e pervenuta alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2023**

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 2023**

ONOREVOLI SENATORI.- In data 2 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un *account* di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, in qualità di persona offesa nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti (n. 123108/2022 R.G. Mod 44) in ordine ai reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 56 e 629 (tentata estorsione) del codice penale.

Il Presidente del Senato ha annunciato in Aula tale richiesta il 2 febbraio 2023 e l'ha deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 e 28 febbraio 2023.

In data 21 febbraio 2023 l'onorevole Pacifico ha fatto pervenire una memoria scritta.

Nella seduta del 28 febbraio 2023 la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione a procedere con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

\* \* \*

#### a) Fatto

In particolare la domanda dell'autorità giudiziaria riguarda la possibilità di acquisire i "file di log" relativi al profilo "Instagram" e all'*account* di posta elettronica dell'onorevole Pacifico, che sono stati oggetto di indebito accesso ed è quindi rivolta al fine di identificare l'autore dei reati descritti in danno della stessa *ex* senatrice.

Nella seduta del 14 febbraio 2023, in cui è stata esaminata la richiesta in discorso, la relatrice evidenziava che la stessa era stata formulata ai sensi della legge del 20 giugno 2003, n. 140, attuativa dell'articolo 68 della

Costituzione e - come più volte ricordato dalla stessa giurisprudenza costituzionale e dalla Corte di Cassazione - anche laddove il parlamentare si configuri come persona offesa dal reato è necessaria in ogni caso l'autorizzazione della Camera di appartenenza dello stesso, non essendo tali prerogative rinunciabili da parte dell'interessato.

La relatrice aggiungeva inoltre che ai fini istruttori si reputasse opportuno acquisire l'avviso dell'*ex* senatrice Pacifico rispetto alla richiesta dell'autorità giudiziaria di accedere ai propri dati di *account* e del profilo personale, in considerazione del fatto che la stessa *ex* senatrice è in tal caso vittima di reato (e non presunta autrice di reati, come avviene ordinariamente) e tuttavia avrebbe potuto avere riserve rispetto all'accesso ai propri dati informatici. L'acquisizione dell'opinione dell'interessata sarebbe stata anche finalizzata ad escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* a suo danno, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere. Quindi la relatrice proponeva di fissare un breve termine all'interessata, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, per presentare le proprie memorie scritte o, eventualmente, per chiedere di essere audita. La Giunta conveniva sulla proposta.

Con nota del 21 febbraio l'interessata ha manifestato il consenso all'accesso ai propri dati informatici, a tutela della sua persona e delle istituzioni rappresentate, invitando quindi la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere.

Nella successiva seduta del 28 febbraio 2023 la Giunta prendeva atto della citata nota e approvava la proposta della relatrice di concedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

\* \* \*

#### b) Diritto

Come evidenziato in punto di fatto, i precedenti delle Camere e della giurisprudenza evidenziano che, anche laddove il parlamentare sia persona offesa del reato, il procedimento previsto dal Regolamento di ciascuna Camera innanzi alla rispettiva Giunta e all'Assemblea deve essere comunque esperito, a tutela della persona del parlamentare e delle prerogative del Parlamento. In particolare, nel caso specifico, deve potersi escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* in danno dell'ex senatrice, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Avendo tuttavia appurato, interpellando l'interessata, che la stessa acconsente all'accesso dell'autorità giudiziaria ai propri dati di traffico telematico a tutela della sua persona nonché dell'istituzione che ella rappresenta, si può escludere con certezza ogni ipotesi di *fumus persecutionis* e pertanto,

non essendovi motivi ostativi, la Giunta ha deliberato all'unanimità la concessione dell'autorizzazione a procedere con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

CUCCHI, *relatrice*